

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 101° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e rinvio:

« Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 » (2235) (D'iniziativa dei deputati Bianco ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1373, 1374, 1375 e <i>passim</i>
COPPOLA . . . . .	1375
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . .	374, 1375
FILETTI . . . . .	1375
FOLLIERI . . . . .	1375
LICINI, relatore alla Commissione . . . . .	1373, 1374, 1375
MARTINAZZOLI . . . . .	1376

*La seduta ha inizio alle ore 10,40.*

DE CAROLIS, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, numero 533 » (2235), d'iniziativa dei deputati Bianco ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 », d'iniziativa dei deputati Bianco, Gargani, Lospinoso Severini, Mazzola, Merli, Speranza e Patriarca, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico agli onorevoli senatori che è pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione ma manca ancora quello della 5<sup>a</sup> Commissione.

Prego il senatore Licini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LICINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegreta-

2ª COMMISSIONE

101° RESOCONTO STEN. (1° ottobre 1975)

rio, onorevoli senatori, il presente disegno di legge dispone che i posti vacanti nell'organico di coadiutore dattilografo giudiziario vengano conferiti mediante concorso riservato ai dattilografi assunti nelle cancellerie giudiziarie a norma dell'articolo 27 della legge del 1973.

Devo dire che non si tratta di quelle facoltà che già spettano alla pubblica Amministrazione in via generale, cioè di procedere all'assunzione provvisoria di tre mesi in tre mesi, ma quella prevista dal citato articolo 27 è un'assunzione a tempo indeterminato; solo che non immette nel ruolo l'assunto. Con il provvedimento in questione, invece, si prevede l'entrata in ruolo delle persone così assunte mediante un concorso loro riservato.

I punti un po' dolenti da esaminare sono quello relativo alla delimitazione del numero di coloro che possono partecipare a questo concorso e l'altro della sorte che si riserva all'articolo 27, una volta che si sia d'accordo sull'impostazione dei posti riservati.

Pertanto, una volta ammessa l'impostazione di fondo, quella cioè di un concorso riservato, non ci resta, almeno a mio avviso, che soffermarci sull'ultima riga del primo comma e sul secondo comma dell'articolo unico.

L'ultima riga del primo comma dice: « purchè in servizio alla data del 1° luglio 1975 », e questo « purchè in servizio » lascerebbe fuori dalla possibilità di partecipare al concorso coloro per i quali fosse già autorizzata l'assunzione, ma che non fossero ancora in servizio.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Siccome il parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati fu dato proprio in quel periodo, noi bloccammo a quel momento la possibilità di partecipazione al concorso per impedire ulteriori assunzioni.

L I C I N I , *relatore alla Commissione*. Quanto dice l'onorevole Sottosegretario ha, in fondo, una sua logica. È chiaro che se il numero dei posti da mettere a concorso era già coperto con coloro che erano già in servizio al 1° luglio 1975, ampliando il numero dei concorrenti si andrebbe incontro all'impossibilità di collocazione in ruolo di tutti.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Non so, però, quanto sia giusto che uno per il quale già esiste il decreto di assunzione, sol perchè si è ritardato nell'assumerlo, rimanga fuori.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo è un nuovo problema che si deve risolvere.

L I C I N I , *relatore alla Commissione*. Dando la possibilità di partecipare al concorso anche a coloro per i quali fosse già stato emesso il decreto di assunzione, senza che fossero in servizio, dal momento che resta fermo il numero dei posti messi a concorso, è chiaro che non vi sarebbe un'immissione in ruolo di tutti gli idonei.

Ora, se si dovesse accedere a questa seconda soluzione, io proporrei un perfezionamento dell'ultima riga del primo comma in questo senso: « in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, che alla data del 1° luglio 1975 fossero in servizio o per i quali, alla data precitata, fosse autorizzata l'assunzione a norma... ».

Come accennavo prima, il secondo problema riguarda il secondo comma dell'articolo unico, dove si parla di abrogazione dell'articolo 27. Ora, abrogando l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973 (è una domanda, questa, che pongo alla Commissione più che a me stesso), le assunzioni avvenute in base a questa norma, che, ripeto, esulano dal principio generale vigente per tutto il personale della pubblica Amministrazione dell'assunzione di tre mesi in tre mesi, vengono automaticamente a rientrare nella norma generale (nel qual caso vi sarebbe la possibilità di mantenere in servizio le persone assunte solo di tre mesi in tre mesi), oppure quelle assunzioni rimangono in vita indefinitamente, sia pure non immettendo nel ruolo? Se dovesse prevalere la prima ipotesi, abrogando questa norma ne deriverebbe che le persone assunte in base alla stessa dopo tre mesi dovrebbero andarsene a casa. Questa è la tesi che da molte parti è stata avanzata e che ha suscitato notevole allarme. E forse, per fugare questi dubbi, si potrebbe dire: « L'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, cesserà di avere applicazione con la pubblicazione del bando di concorso di cui

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

101° RESOCONTO STEN. (1° ottobre 1975)

al comma precedente », invece di parlare di abrogazione.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel frattempo si assumono altre persone!

L I C I N I , *relatore alla Commissione*. No, perchè la possibilità di partecipare al concorso è bloccata dal primo comma.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo so, ma poi ci troveremmo di fronte al problema degli altri che sono stati assunti. Cosa si dovrebbe fare di queste persone?

L I C I N I , *relatore alla Commissione*. Allora a me non resta altro che raccomandare una soluzione dei due problemi che ho prospettato e l'accoglimento di questo disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati che regolarizza la posizione di questo personale, che noi stessi abbiamo voluto fosse assunto per poter mandare avanti l'organizzazione degli uffici giudiziari.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F I L E T T I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, a mio avviso il disegno di legge tende a conseguire due scopi: primo, ammettere a partecipare al concorso per coadiutori dattilografi giudiziari i dattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533; secondo, far sì che non possano partecipare a tale concorso eventuali altri dattilografi che possano essere stati assunti successivamente alla data prevista nel disegno di legge.

Ora, a me sembra che, se questa è la *ratio legis* del provvedimento, possiamo arrivare ad una formulazione che non desti riserve e perplessità, nel senso di unificare quello che è detto in due commi in un solo comma. Mi pare altresì opportuno che non si faccia riferimento allo stato di servizio in una determinata data, che viene precisata al 1° luglio 1975, ma che si faccia

riferimento al provvedimento di assunzione, specificando che il predetto provvedimento debba essere stato emesso alla data in cui è stato presentato il disegno di legge. Questo perchè, a mio avviso, i proponenti vogliono evitare che qualcuno possa trovare agevolazione o profittare di questo disegno di legge, venendo assunto *in extremis* o con qualche artificio, per venire ammesso alla partecipazione ad un concorso dal quale dovrebbe essere escluso.

Ciò considerato mi permetto di presentare un emendamento che suona in questi termini: « I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato, al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi la cui assunzione sia stata disposta a datare dal 29 luglio 1975 e che siano in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età ».

F O L L I E R I . Vorrei solamente dire questo: poichè si faceva la questione circa il tempo (« purchè in servizio alla data del 1° luglio 1975 »), e giustamente si nutrivano preoccupazioni in ordine a coloro che — pur essendo in corso la loro pratica di assunzione — non fossero stati immessi in servizio per tempo, vorrei proporre che si aggiungesse: « Purchè in servizio alla data del 1° luglio 1975, o per i quali a tale data fossero in corso le pratiche di assunzione ».

C O P P O L A . Onorevole Presidente, innanzitutto vorrei chiedere se sono stati acquisiti i pareri prescritti, cioè della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione. E non a caso faccio questa richiesta, perchè qualsiasi forma di dilatazione del provvedimento potrebbe implicare nuova spesa o spesa diversa, e pertanto il provvedimento risulterebbe carente di copertura. Detto questo ritengo non inutile, anzi tutt'altro che oziosa la discussione che si sta sviluppando nell'ambito di questa seduta della Commissione, perchè ove mai si approdasse a soluzioni diverse che prospettassero un differente onere, credo che alla Commissione bilan-

cio andrebbe trasmesso il testo eventualmente emendato; e questo per ragioni ovvie.

Se il Presidente mi consente, vorrei aggiungere qualche considerazione nel merito del provvedimento. In via principale, per non dire unica, sarei per il mantenimento del testo così come pervenuto dalla Camera, in quanto questo provvedimento è stato a lungo studiato e calibrato, e si ripromette di raggiungere un certo obiettivo, cioè quello di consentire l'immissione in ruolo di determinate persone che sono state prese in considerazione, alle quali consentirebbe il concorso riservato. E lo consente a quelle persone che sono state assunte a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973 e che siano in servizio alla data del 1° luglio 1975. Di modo che abbiamo i due termini del rapporto di lavoro, quello iniziale e quello finale, che è molto ben circoscritto. Ora, si può discutere se dall'ambito di questi due termini fuoriescono anche altre persone, ma nella *ratio* del disegno di legge vi è che le persone che possono partecipare al concorso riservato sono quelle che sono state assunte a norma dell'articolo 27 e che siano in servizio al 1° luglio 1975. Per cui la tesi principale che mi permetto di sottoporre alla Commissione è di mantenere il testo così come pervenuto dalla Camera, perchè questo consentirebbe la partecipazione al concorso riservato di quel determinato numero di persone che è consentito anche dalla disponibilità finanziaria.

MARTINAZZOLI. Nella relazione che accompagna il disegno di legge è sottolineata la laboriosità e l'impegno che hanno dimostrato questi coadiutori nel rendere superabile la paralisi della giustizia, quindi questa che discutiamo è da un lato una legge che dovrebbe in qualche modo impedire una risoluzione del rapporto di impiego, e dall'altro lato una legge la quale vuole garantire agli uffici giudiziari l'apporto del personale perchè oggi, diciamolo francamente, le cancellerie vanno avanti con questa gente. A questo punto bisogna vedere se il testo approvato dalla Camera risponde o no a que-

ste esigenze. I ritocchi che si possono proporre, che si devono proporre, vanno nel senso di rendere esplicita la motivazione che ha portato i presentatori a difendere questi prestatori d'opera senza preoccupazione che qualche variante possa determinare la necessità del parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Quello che si paga oggi per coloro che sono stati assunti fuori ruolo si paga, ed è chiaro che la 5<sup>a</sup> Commissione non ha niente da dire perchè succede già. La stessa cosa succederà domani una volta approvata la legge, perchè i posti sono questi e basta. Semmai aumenteranno i concorrenti. Non mi pare ci sia problema. Cioè lo spostamento dei termini, che rende possibile un aumento dei concorrenti, non incide assolutamente sulla spesa, perchè la spesa è sempre in relazione ai posti in concorso.

Il problema è quello della data da fissare perchè vi siano questi requisiti. Questa data deve essere la meno arbitraria possibile. A me sta bene il 1° luglio 1975, però può accadere che un decreto di autorizzazione del presidente della corte d'appello del 20 giugno trovi applicazione il 29 giugno, e un altro — sempre fatto il 20 giugno — trovi applicazione il 2 luglio. Vorrei sapere come mai quello che è entrato in servizio il 2 luglio non può partecipare a questo concorso. Penso che si debba quindi fare riferimento al decreto del presidente della corte d'appello.

C'è poi un altro problema che preoccupa, e non tanto dal punto di vista — giustissimo — di assicurare il lavoro a questi soggetti, quanto da quello di un minimo di continuità del lavoro giudiziario. In una serie di convegni sono segnalati i tempi che trascorrono dalla relazione di minuta alla sentenza, alla partitura. Sono mesi. Sono anche queste piccole cose che poi, sommandosi, determinano quello stato di crisi permanente del servizio giudiziario. Ammettiamo pure che una lettura intelligente di questo articolo unico ci rassicuri su questo punto. Ma siccome non siamo tutti intelligenti, provvediamo anche per la lettura di quelli meno intelligenti, cioè diciamo chiaro che l'abro-

gazione dell'articolo 27 significa soltanto che non si possono più fare ulteriori decreti di assunzione, ma che queste persone che sono oggi in servizio devono rimanervi fino a quando i concorsi saranno finiti, perchè sappiamo benissimo che un concorso di cancelliere dura tre anni. Dobbiamo chiarire senza nessun dubbio che costoro rimangono a lavorare fino a quando non ci sono i posti messi a concorso, se no rischiamo di tornare alla paralisi degli uffici giudiziari. Per questo c'è la necessità di essere molto chiari. Io insisterei per chiarire bene che l'abrogazione riguarda solo il divieto di nuove assunzioni, e che quelli che sono oggi in ser-

vizio devono continuare a lavorare fino a quando ci saranno i concorsi. Allora saremo un po' più tranquilli.

**P R E S I D E N T E .** Non possiamo esaurire l'esame di questo disegno di legge perchè manca il parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Rinvio quindi a domattina la prosecuzione del dibattito.

*La seduta ha termina alle ore 11,30.*

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO